



COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 del 15-02-22

ORIGINALE

Oggetto: Ricognizione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n° 175/2016 sulle partecipazioni in società detenute al 31/12/2020.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio, Solita sala delle Adunanze nella Casa Comunale, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

OBINU GIACOMO	SINDACO	P
MOTTURA MARCO	VICESINDACO	P
ATZORI CHIARA	ASSESSORE	A
CHERCHI NICOLA	ASSESSORE	P
OLIA MATTEO	ASSESSORE	P

P = Presente; A = Assente; C = Collegamento remoto

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Sedda Ignazia.

Assume la presidenza Dott. Ing. Obinu Giacomo in qualità di Sindaco.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti la Dott.ssa Ignazia Sedda in qualità di Vice Segretario Comunale, autorizzata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e provinciali Sezione Regionale della Sardegna – con nota n° 5854 del 24/01/2022 e nominata con Decreto Sindacale n° 04 del 24/01/2022, ai sensi dell'art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L n° 162/2019, convertito con Legge n° 08/2020 ;

Constatato il numero legale dei presenti ai fini della validità della seduta;

Il Sindaco-Presidente Ing. Giacomo Obinu dichiara aperta la seduta esponendo i punti all'o.d.g..

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI preliminarmente i seguenti atti:

- deliberazione di C.C. n°25 del 29/07/2021 di approvazione Del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione C.C. n° 41 del 29/12/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione C.C. n° 43 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n°175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.*”, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07/08/2015 n°124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., stabilisce che: “*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 4, comma 2 stabilisce che “*Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*”;

RICHIAMATE, altresì, le successive disposizioni del D.Lgs n°175/2016, in particolare:

- l'art. 20 intitolato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le Pubbliche amministrazioni entro il 31/12 di ogni anno effettuano, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- l'art.26, c.11, il quale recita "*Salva l'immediata disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n°138/2011 e successive e modifiche e integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Simaxis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n°23 del 27/09/2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs n° 175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni possedute ;

DATO ATTO che, rispetto alla situazione della rilevazione straordinaria sopracitata, la situazione dell'Ente non ha subito modifiche nella partecipazione societaria di Abbanoa Spa e pertanto l'Ente – erroneamente - non ha provveduto ad effettuare la rilevazione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs n° 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per l'unica partecipazione detenuta, rappresentata da Abbanoa Spa con una partecipazione azionaria pari a 0,04819088% del Capitale sociale corrispondente a n. 130.730 azioni;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra NON sussistono le motivazioni per l'alienazione della partecipazione in Abbanoa Spa in quanto la partecipazione è considerata strategica per la gestione unica del Sistema Idrico integrato e in quanto l'attività di Abbanoa Spa costituisce nel suo complesso un servizio pubblico essenziale non interrompibile, consistente nei servizi di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

RILEVATO che nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito del Comune sono indicate le società partecipate, nonché insussistenza nell'Ente degli enti pubblici vigilati;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*” e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del precitato D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,

DELIBERA

Di approvare ai sensi dell’art. 20 del Decreto Lgs n°175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione:

- Scheda di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 20, c.1, D.Lgs n° 175/2016 del TUSP;
- Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 20, comma 4, D.Lgs n° 175/2016 del TUSP;
- Partecipazioni detenute al 31/12/2020 in società e in soggetti di forma non societaria (art 17 d.l. 90/2014);
- Rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 – art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- Linee di indirizzo della Corte dei Conti;

Di dare atto che:

- si conferma la situazione di partecipazione azionaria posseduta in Abbanoa Spa come deliberato con atto n° n°23 del 27/09/2017 e avente ad oggetto la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs n° 175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni possedute ;
- il Comune di Simaxis al 31/12/2020 detiene partecipazione, nella Società Abbanoa Spa pari allo 0,04819088% del Capitale sociale corrispondente a n. 130.730 azioni, accertata come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di non procedere all’alienazione della partecipazione posseduta Spa in quanto la stessa è considerata strategica per la gestione unica del Sistema Idrico integrato e in quanto l’attività di Abbanoa Spa costituisce nel suo complesso un servizio pubblico essenziale non interrompibile, consistente nei servizi di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Di dare atto che:

- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e successive modifiche e integrazioni, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

Di dichiarare con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

Oggetto proposta di delibera:

Ricognizione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n° 175/2016 sulle partecipazioni in società detenute al 31/12/2020.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

SIMAXIS, 15.02.2022

IL RESPONSABILE

dott.ssa Ignazia SEDDA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

SIMAXIS, 15.02.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Ignazia SEDDA



COMUNE DI SIMAXIS

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 15/02/2022

OGGETTO:

Ricognizione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n° 175/2016 sulle partecipazioni in società detenute al 31/12/2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
DOTT. ING. GIACOMO OBINU**

**FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IGNAZIA SEDDA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).